

Cari Amici,

in vista della primavera Vi segnaliamo alcune novità normative e di giurisprudenza in ordine ai temi di diritto amministrativo: in considerazione della fine della diciassettesima Legislatura parlamentare e del nuovo Parlamento che si insedierà a breve dopo le recenti elezioni, si tratta probabilmente di alcune tra le ultime norme approvate nel corso della Legislatura uscente.

Anche se l'articolo 61 comma 2 della Costituzione stabilisce la proroga dei poteri del Parlamento fino all'insediamento del nuovo Parlamento, va detto che per prassi parlamentare i poteri in regime di proroga del Parlamento sono generalmente limitati ai soli atti relativi a scadenze internazionali e comunitarie.

❖ **Nel 2017 triplicati i bandi di gara italiani per la progettazione BIM.**

Dal rapporto presentato a metà febbraio 2018 dall'OICE, l'Associazione di Confindustria che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica, emerge che i bandi relativi alla progettazione fondati sul BIM, si sono triplicati nel corso del 2017.

BIM è l'acronimo di "Building Information Modeling" (Modello di Informazioni di un Edificio) ed è definito dal *National Institute of Building Science* degli Stati Uniti, come la "rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto". Il BIM è quindi un "contenitore di informazioni sull'edificio" in cui inserire dati grafici (come i disegni) e degli specifici attributi tecnici (come schede tecniche e caratteristiche) anche relativi al suo previsto ciclo di vita.

I numeri per i bandi BIM in Italia sono ancora esigui (costituiscono l'1,4% del totale dei bandi e il 2,5% del loro valore), ma sono in crescita sia i dati quantitativi che l'interesse delle stazioni appaltanti.

Il BIM è oggi previsto nei bandi italiani essenzialmente come elemento premiale in sede di offerta, con un punteggio variabile da 1 a 20; quando è stato puntualmente individuato come sub-elemento di valutazione, al BIM sono stati assegnati in media da 4 a 5 punti.

Si prevede che i numeri dei bandi BIM possano ulteriormente crescere nel 2018, in conseguenza dell'entrata in vigore a gennaio del cd. decreto BIM (D.M. 560/2017), secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti (art. 23 comma 13 del D.Lgs. 50/2016).

Ricordiamo infine che anche il TAR Lombardia, sede di Milano, con la sentenza n. 1210 del 29/05/2017 aveva affrontato il caso di un appalto affidato dal Comune per la ricostruzione di una scuola, nel quale si prevedevano specifici punteggi per la progettazione BIM.

Per maggiori informazioni
contattare:



Avv. Marco Padovan

mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Tommaso Fiorentino

tfiorentino@studiopadovan.com



Avv. Michele Bonomini

mbonomini@studiopadovan.com

❖ **Emanato il Decreto che regola l'esercizio dei cd. condhotel e le modalità per la rimozione del relativo vincolo di destinazione alberghiera.**

Con il Decreto n. 13 del 22 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018 e **vigente dal 21 marzo**, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato le norme relative all'esercizio dei «condhotel».

Il Decreto ha la finalità di diversificare l'offerta turistica e di favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio nazionale.

Secondo le definizioni del Decreto, è «condhotel» un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, **in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale**, dotate di servizio autonomo di cucina.

La superficie complessiva delle unità ad uso residenziale non può superare la percentuale massima pari al quaranta per cento del totale della superficie netta destinata alle camere.

❖ **Publicato il Glossario delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera.**

La Conferenza Unificata tra Stato e Regioni ha adottato, il 22 febbraio 2018, il Glossario delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera. Si tratta di un elenco non esaustivo (e quindi eventualmente oggetto di ampliamento anche in via interpretativa) delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, per le quali non è necessario chiedere un permesso di costruire né presentare una comunicazione all'Amministrazione competente.

Il Glossario considera

- il **regime giuridico**,
- l'elenco delle **categorie di intervento**,
- l'elenco (non esaustivo) **delle principali opere** che possono essere realizzate liberamente, e **dei principali elementi** sottoposti ad attività edilizia libera.

A solo titolo di esempio, l'elenco delle attività edilizie libere riguarda la realizzazione di pavimenti, rivestimenti, l'installazione di condizionatori, pergotende, impianti elettrici, etc. E' un glossario finalizzato a determinare omogeneità di trattamento, più semplicità e maggiore trasparenza su tutto il territorio nazionale, mediante l'adozione di una terminologia univoca e uniforme.

Si prevede che nei prossimi mesi – a seguito dell'insediamento del nuovo Parlamento Governo e delle nuove Amministrazioni Regionali, potrà essere stilato e pubblicato il Glossario unico, che comprenderà anche le opere edilizie realizzabili mediante CILA (Certificazione di Inizio Lavori Asseverata), SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.

❖ **Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) entrano in vigore il 22 marzo 2018.**

Con il decreto del 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato pubblicato l' "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»".

Le nuove Norme Tecniche per le costruzioni (NTC) sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008, e si possono leggere sul Supplemento Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.

❖ **L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato «bacchetta» l'ANAC sulle cause di esclusione dalle gare di appalto.**

Con atto del 13 febbraio, l'AGCM ha comunicato all'autorità Anticorruzione del Presidente Raffaele Cantone, di dissentire dall'ANAC in relazione ai casi di «illecito antitrust» rilevanti ai fini dell'esclusione da una gara di appalto, come indicati nella nuova bozza di aggiornamento delle Linee Guida n. 6 dell'ANAC.

Il motivo del dissenso dell'AGCM sta nel fatto che, mentre l'ANAC riterrebbe rilevanti tutti i provvedimenti giudiziari in materia di illecito antitrust che siano meramente "esecutivi", l'AGCM ritiene opportuno attestare i casi di esclusione dalla gara di appalto, alla soglia dei provvedimenti giudiziari "*di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato*", come recitava la precedente versione delle Linee Guida (ai fini della valutazione del grave illecito professionale ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016).

Concordiamo pienamente con l'AGCM che ha assunto una posizione pienamente garantista, rispetto ad ipotesi di esclusione dalle gare, che -ove non attestate su condanne passate in giudicato- potrebbero incrementare notevolmente il contenzioso in materia di appalti.

❖ **La Corte di Giustizia UE fissa i limiti del soccorso istruttorio nelle gare di appalto.**

Pronunciandosi su di un caso italiano sollevato dal TAR per il Lazio, Roma, la Corte di Giustizia dell'UE, con sentenza del 28 febbraio, ha affermato che il diritto dell'Unione, i principi di parità di trattamento di trasparenza e di proporzionalità, non impediscono, in linea di principio, una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in base al quale l'amministrazione aggiudicatrice può invitare l'offerente a regolarizzare la propria offerta (la cui offerta sia viziata da irregolarità essenziali) previo pagamento di una sanzione pecuniaria, purché l'importo di tale sanzione rimanga conforme al principio di proporzionalità.

Al contrario, queste stesse disposizioni e principi vanno interpretati nel senso che non sarebbe legittima una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in base al quale l'amministrazione aggiudicatrice può imporre a un offerente, dietro pagamento di una sanzione pecuniaria, di porre rimedio alla mancanza di un documento che, secondo le espresse disposizioni dei documenti dell'appalto, doveva portare alla sua esclusione, o di eliminare le irregolarità che inficiano la sua offerta, se le correzioni o modifiche apportate finirebbero con l'equivalere alla presentazione di una nuova offerta.